

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 marzo 2010, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE IMAD AGDID, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL'A.D. C5 FUTSAL CARMENTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.**

La C.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Imad Agdid la sanzione della squalifica per mesi 18.

- 2) RICORSO DEL VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA U.S. PRO VERCELLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA N OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA/PRO VERCELLI DELL'1.2.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Valenzana Calcio S.r.l. di Valenza (Alessandria) annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE PALMISANO ANGELO TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.**

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Palmisano Angelo la sanzione della squalifica per anni 2.

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. DI CAMPLI DONATO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. B), 10, COMMI 1 E 2 E 15, COMMI 1, 2, 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.

La C.G.F. vista l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti, ritenutane la congruità, infligge al signor Donato Di Campli la sanzione della sospensione per mesi 8 e l'ammenda di € 5.000,00. Dispone la chiusura del procedimento.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 19 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete